



FRONTESPIZIO DELIBERAZIONE

AOO: ASL_BO
REGISTRO: Deliberazione
NUMERO: 0000422
DATA: 17/11/2021 17:37
OGGETTO: Recepimento del Regolamento di Funzionamento del Consiglio di Indirizzo e Verifica dell'IRCCS Istituto delle Scienze Neurologiche di Bologna

SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE DA:

Il presente atto è stato firmato digitalmente da Bordon Paolo in qualità di Direttore Generale
Con il parere favorevole di Roti Lorenzo - Direttore Sanitario
Con il parere favorevole di Ferro Giovanni - Direttore Amministrativo

Su proposta di Pietro Cortelli - IRCCS Istituto delle Scienze Neurologiche - Direzione Operativa
che esprime parere favorevole in ordine ai contenuti sostanziali, formali e di legittimità del presente
atto

CLASSIFICAZIONI:

- [01-01-06]

DESTINATARI:

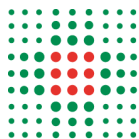
- Collegio sindacale
- UO Affari Generali e Legali (SC)
- UO Anticorruzione e Trasparenza (SC)

DOCUMENTI:

File	Firmato digitalmente da	Hash
DELI0000422_2021_delibera_firmata.pdf	Bordon Paolo; Cortelli Pietro; Ferro Giovanni; Roti Lorenzo	7663B8A18C78FEB7B7C8940333EC7F26F7CB078DF4D25D0B8D00DD509A9526AF
DELI0000422_2021_Allegato1.pdf:		4D8822AE3419DAF64B8872D97E567E852671F304951726E91024D46880414621



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente e' conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.
Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.



DELIBERAZIONE

OGGETTO: Recepimento del Regolamento di Funzionamento del Consiglio di Indirizzo e Verifica dell'IRCCS Istituto delle Scienze Neurologiche di Bologna

IL DIRETTORE GENERALE

Su proposta del Direttore Operativo IRCCS Istituto delle Scienze Neurologiche di Bologna, acquisito il parere favorevole del Direttore Scientifico e del Direttore Amministrativo dell'Istituto medesimo in ordine ai contenuti sostanziali, formali e di legittimità;

Richiamata la propria deliberazione n. 143 del 22.05.2018, con la quale è stata recepita la nomina, da parte della Giunta Regionale dell'Emilia Romagna, dei componenti del Consiglio di Indirizzo e di Verifica dell'IRCCS Istituto delle Scienze Neurologiche di Bologna, insediatosi in data 07.05. 2018

Atteso che il Regolamento di Organizzazione e funzionamento dell'IRCCS, approvato con deliberazione n. 70 del 06.03.2020, prevede, all'art. 5, che il Consiglio definisce un proprio regolamento di funzionamento;

Rilevato che nella seduta del 21.07.2021 il Consiglio ha approvato il Regolamento di cui trattasi, e ritenuto di doverlo recepire nel testo allegato quale parte integrante della presente deliberazione;

Delibera

1. Di recepire il Regolamento di funzionamento del Consiglio di Indirizzo e Verifica dell'IRCCS Istituto delle Scienze Neurologiche di Bologna, nominato con deliberazione n. 143 del 22.05.2018, approvato dallo stesso nella seduta del 21.07.2021, nel testo allegato quale parte integrante del presente provvedimento;
2. Di dare atto che la presente deliberazione non comporta impegni di spesa;
3. Di trasmettere copia del presente atto a: UO Affari Generali e Legali (SC); UO Anticorruzione e Trasparenza (SC).

Letto, approvato e sottoscritto

Responsabile del procedimento ai sensi della L. 241/90:
Rosanna Trisolini

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI
INDIRIZZO E VERIFICA DELL'ISTITUTO DELLE SCIENZE NEUROLOGICHE DI BOLOGNA**

APPROVATO IL 21/7/2021

(recepito con atto deliberativo n. _____ del _____)

Art.1

(Oggetto del regolamento)

Il presente Regolamento disciplina il funzionamento del Consiglio di Indirizzo e Verifica dell'Istituto delle Scienze Neurologiche di Bologna (di seguito "Istituto"), ai sensi di:

- D. Lgs. 16.10.2003 n. 288, "Riordino della disciplina degli IRCCS, a norma dell'art. 42, comma 1, della Legge 16.1.2003, n. 3";
- Legge Regionale 23.12.2004, n. 29, e s.m.i., "Norme generali sull'organizzazione ed il funzionamento del SSR", art. 10 che di seguito si riporta:

"1. Gli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico ("IRCCS" o "Istituti") aventi sede nel territorio regionale sono parte integrante del Servizio Sanitario Regionale, nel cui ambito svolgono funzioni di alta qualificazione relativamente alle attività assistenziali, di ricerca e di formazione, partecipando altresì al sistema della ricerca nazionale ed internazionale.

*2. Sono organi degli IRCCS: il **Direttore Generale**, al quale spetta la responsabilità complessiva della gestione e della attuazione delle deliberazioni del Consiglio di indirizzo e verifica; il **Consiglio di Indirizzo e Verifica**, al quale spettano le funzioni di indirizzo e di controllo, con particolare riferimento alle scelte strategiche dell'ente ed alla gestione e valorizzazione del patrimonio, nonché alle funzioni ed alle attività di cui all'articolo 8, commi 4, 5 e 6 e all'articolo 9 del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288 (Riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, a norma dell'articolo 42, comma 1, della legge 16 gennaio 2003, n. 3); il **Collegio Sindacale**, al quale spettano le funzioni di vigilanza sulla regolarità amministrativa e contabile; il **Collegio di Direzione** al quale spettano le funzioni di cui all'articolo 3 commi 3 e 4 della presente legge; il **Direttore Scientifico**, cui compete la gestione delle attività di ricerca in coerenza con il programma di ricerca sanitaria di cui all'articolo 12-bis del decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive modifiche e con gli atti di programmazione regionale in materia.*

3. Gli Istituti svolgono la loro attività assistenziale e, per quanto di competenza, l'attività di ricerca nell'ambito degli indirizzi e della programmazione regionale. Agli Istituti si applicano, sulla base dei principi fondamentali contenuti nella legislazione statale, le disposizioni della presente legge. Le direttive regionali di cui all'articolo 3, comma 4, riconoscendo il ruolo peculiare degli Istituti, disciplinano in forma specifica per gli IRCCS le competenze degli organi ed assicurano che gli atti aziendali degli Istituti adottati dal Direttore Generale:

- a) disciplinino la organizzazione della ricerca;*

b) favoriscano il pieno inserimento dei medesimi nel sistema della ricerca nazionale ed internazionale e la funzionalizzazione della loro attività di ricerca e di formazione al miglioramento continuo della qualità delle prestazioni e dei servizi di assistenza sanitaria.

*3-bis. La Giunta regionale disciplina, in analogia a quanto disposto per le Aziende sanitarie, le forme e le modalità di vigilanza e controllo sugli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico aventi sede nel territorio regionale.
(omissis)..."*

Si rappresenta che, a norma dell'art. 3 del Regolamento di Organizzazione e Funzionamento dell'IRCCS Istituto delle Scienze Neurologiche di Bologna, il Collegio Sindacale e il Collegio di Direzione previsto dall'art. 10, comma 2, della L.R. n. 29/2004, sopra riportato, sono i medesimi dell'Azienda USL di Bologna.

Art.2 (Componenti del Consiglio)

1. La nomina dei componenti del Consiglio decorre dalla data di insediamento del Consiglio, come definito nella Delibera di nomina della Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 430 del 26/03/2018.
I componenti del Consiglio durano in carica cinque anni. Ai componenti del Consiglio si applica la Legge Regionale 27.5.1994 n. 24.
2. I componenti del Consiglio devono portare a conoscenza del Consiglio medesimo le situazioni che possono assumere rilevanza ai fini della permanenza dei requisiti di compatibilità e di onorabilità. Il Consiglio, sulla base delle informazioni fornite dall'interessato, assume tempestivamente e comunque entro 30 giorni i relativi provvedimenti a salvaguardia dell'indipendenza del Consiglio e della reputazione dell'Istituto.
3. Il Consiglio definisce le modalità e la documentazione necessaria secondo cui provvedere alla verifica dei requisiti di compatibilità, nonché i provvedimenti conseguenti.
4. Nel caso in cui un componente del Consiglio si trovi in una situazione non espressamente prevista quale causa di incompatibilità, e che tuttavia lo ponga in conflitto con l'interesse dell'Istituto, deve darne immediata comunicazione al Consiglio ed astenersi dal partecipare a deliberazioni aventi ad oggetto la causa del conflitto.
5. I componenti del Consiglio che in qualunque momento vengano a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dalla normativa vigente decadono dalla carica. Il Consiglio prende atto dell'esistenza di una causa di incompatibilità e ne dà comunicazione alla Giunta della Regione Emilia-Romagna.
6. Ai componenti del Consiglio sono attribuite, a carico del bilancio dell'Istituto, le indennità nonché i rimborsi delle spese sostenute per l'esercizio delle funzioni, nella misura e secondo le modalità stabilite dalla Direzione Generale.
7. I componenti del Consiglio esercitano le loro funzioni sino alla scadenza del periodo relativo alla loro nomina e, se non sostituiti o rinnovati, restano in carica per un

periodo di ulteriori quarantacinque giorni, per l'espletamento di atti indifferibili ed urgenti. In caso di dimissioni della maggioranza dei componenti, l'intero Consiglio di Indirizzo e Verifica decade dalle sue funzioni ed è ricostituito nel rispetto della disciplina regionale. In tal caso, sino alla ricostituzione, si prescinde dalla pronuncia dell'organo su tutti i procedimenti in cui abbia funzione consultiva.

Art. 3

(Presidente del Consiglio)

1. Il Presidente svolge compiti di impulso e di coordinamento dell'attività del Consiglio, garantisce l'applicazione dei programmi di mandato, e vigila sull'esecuzione di ogni esternazione della volontà dell'Organo che ritenga necessaria e che può assumere la forma di delibere, trasmissione di estratti del Verbale, note al Direttore Generale. Ferma restando la natura collegiale dell'Organo, il Presidente rappresenta il Consiglio all'interno ed all'esterno dell'Istituto.

Il Presidente, in particolare:

- a) Convoca e presiede le sedute, coordina e disciplina l'andamento dei lavori e dirige la discussione;
 - b) Sottoscrive le deliberazioni del Consiglio, assicura la correttezza del processo verbale e la tempestiva trasmissione dello stesso al Direttore Generale.
2. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, ne adempie le funzioni il consigliere anziano, per tale intendendosi colui che riveste la carica di consigliere da maggior tempo o, in caso di nomina contemporanea, il più anziano di età.
 3. Qualora sia necessario esaminare temi che presentino valenza generale o interesse comune, il Presidente può promuovere forme di coordinamento con i corrispondenti Consigli di Indirizzo e Verifica di altri IRCCS o i Comitati di Indirizzo di altre Aziende ospedaliere del Servizio Sanitario Regionale.

Art.4

(Convocazione e funzionamento)

1. Il Consiglio si riunisce di norma con cadenza mensile presso la sede dell'Istituto, previa convocazione da parte del Presidente o di chi ne adempie le funzioni, che propone le materie da trattare nell'Ordine del Giorno.
Alle sedute del Consiglio partecipano di norma, senza diritto di voto, il Direttore Generale, il Direttore Scientifico, il Direttore Operativo ed il Vicedirettore Scientifico. Qualora il Presidente ritenga utile la loro presenza possono anche essere invitati alle sedute, senza diritto di voto, il Direttore Sanitario, il Direttore Amministrativo e i Direttori Assistenziali dell'Istituto e dell'Azienda. Nell'esercizio delle sue funzioni, il Consiglio è assistito dalla Direzione Amministrativa e dall'Ufficio di Segreteria di cui all'art. 5.
2. I componenti del Consiglio, in numero non inferiore a due, ne possono chiedere la convocazione in via straordinaria, mediante richiesta scritta al Presidente con indicazione dell'oggetto su cui deliberare.
3. Di ogni convocazione viene data notizia tramite posta elettronica spedita ai componenti del Consiglio e al Direttore Generale almeno sette giorni prima della

riunione e, nei casi di comprovata urgenza, almeno 24 ore prima della riunione. Per quanto attiene ai documenti di seduta, salvo urgenza, essi sono trasmessi ai componenti contestualmente alla convocazione.

4. Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti in carica. Per la validità delle deliberazioni è richiesta la maggioranza dei voti dei presenti; in caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente. Non sono computati fra i votanti coloro che si astengono o che non possono votare per motivi di incompatibilità soggettive od oggettive, o per conflitti di interesse in relazione all'oggetto delle decisioni da assumere, preliminarmente accertati dal Presidente.
5. Le votazioni su questioni riguardanti i componenti del Consiglio sono fatte a scrutinio segreto. La stessa formalità è osservata per qualsiasi altra deliberazione quando sia richiesta dalla maggioranza dei componenti. Nella votazione a scrutinio segreto in caso di parità di voti la proposta si intende respinta.
6. I verbali delle riunioni, sottoscritti dal Presidente e dal funzionario Verbalizzante dell'Istituto in qualità di segretario, sono raccolti in apposito libro tenuto presso l'Ufficio di Segreteria e conservati in formato elettronico nel sistema di gestione informatica dei documenti dell'Istituto. La bozza di verbale viene trasmessa ai componenti ed approvata nella successiva riunione: è facoltà dei componenti proporre integrazioni e correzioni. Le copie e gli estratti dei verbali, certificati conformi dal Presidente e dal segretario, fanno piena prova.
7. Le sedute del Consiglio non sono pubbliche. Il Presidente, anche su richiesta di uno o più componenti del Consiglio, può invitare alle sedute dell'organo dipendenti dell'Istituto o soggetti esterni, la cui presenza sia ritenuta utile per la discussione di uno o più argomenti all'Ordine del Giorno.
8. Le deliberazioni del Consiglio aventi per oggetto pareri obbligatori sono soggette a pubblicazione nell'Albo pretorio dell'Azienda USL di Bologna nelle forme previste per la pubblicazione delle deliberazioni del Direttore Generale. Le altre deliberazioni sono soggette a pubblicazione nelle medesime forme ove il Consiglio lo richieda. Il Presidente si riserva, sentito il Consiglio, il Direttore Generale ed il Direttore Scientifico, di darne conoscenza ad altri organi dell'Istituto, al Rettore dell'Università di Bologna ed al Direttore del Dipartimento Universitario di Scienze Biomediche e Neuromotorie.
9. Il Consiglio opera in collaborazione con gli altri organi dell'Istituto, secondo criteri e modalità appositamente definiti. Il Presidente del Consiglio, anche su richiesta di uno o più componenti del medesimo, può proporre forme di lavoro comune con il Collegio di Direzione, anche mediante sedute congiunte.

Art.5

(Ufficio di segreteria)

1. Il Consiglio si avvale delle strutture e del personale dell'Istituto messi a disposizione dal Direttore Generale.
2. Le funzioni di segreteria sono assicurate dalla Direzione Amministrativa dell'Istituto che supporta il Presidente nell'esercizio delle sue funzioni di convocazione

dell'organo, cura la stesura e la conservazione dei processi verbali delle sedute, nonché la trasmissione dei verbali e delle relative deliberazioni.